

ARTEA - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura


RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) N.1663/95 DELLA COMMISSIONE EUROPEA

1. Abbiamo verificato i conti annuali delle spese imputate alla sezione Garanzia del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG) relativamente all'esercizio finanziario FEAOG al 15 ottobre 2005 dell' ARTEA – Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura da presentare alla Commissione Europea (di seguito “i conti annuali”). La responsabilità della redazione del soprammenzionato documento compete esclusivamente alla Direzione dell' ARTEA – Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura. La nostra responsabilità consiste nell'esprimere un giudizio professionale sui conti annuali in base al controllo da noi effettuato.
2. Il controllo è stato effettuato in conformità ai principi di revisione internazionali emessi dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) applicabili nella fattispecie nonché all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1663/95. Esso è stato programmato ed eseguito allo scopo di ottenere un ragionevole grado di assicurazione sull'assenza di significativi errori nei conti annuali da presentare alla Commissione Europea. Il controllo ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, dei giustificativi a supporto dei dati contenuti nei conti annuali e l'esame conoscitivo delle procedure di pagamento delle spese riportate nei conti annuali. In questo ambito abbiamo effettuato la verifica della conformità dei pagamenti con le norme comunitarie di cui al soprammenzionato regolamento e di cui alle “Linee direttrici per la revisione di certificazione dei conti del FEAOG” emesse dalla Commissione Europea, solamente per quanto concerne la capacità delle strutture amministrative dell'organismo pagatore di verificare tale conformità prima che il pagamento sia eseguito. Riteniamo che la nostra verifica ci consenta di formulare un giudizio sufficientemente fondato.
3. I principi di riferimento di cui al regolamento comunitario n.296/96 prevedono, per la redazione dei conti annuali, l'applicazione del criterio di cassa. Tale criterio prevede che le spese siano rilevate quando pagate, anziché come per il principio di competenza, al momento del loro insorgere.
4. A nostro giudizio, i conti annuali presentano attendibilmente, in ogni aspetto significativo, le spese pagate da presentare alla Commissione Europea relativamente all'esercizio finanziario FEAOG al 15 ottobre 2005 in conformità al principio di cassa descritto al paragrafo 3. Pertanto detti conti annuali si possono ritenere, nel loro complesso, predisposti in modo veritiero, corretto ed accurato.

5. Il nostro controllo è stato effettuato nel corso dell'esercizio 2005 fino al 31 gennaio 2006. La relazione analitica richiesta dal Regolamento (CE) n.1663/95 è stata da noi emessa nella stessa data della presente relazione.

Firenze, 31 gennaio 2006

PricewaterhouseCoopers SpA



Lamberto Tommasi
(Revisore contabile)